

N. R.G. 7639/2023



**TRIBUNALE di BERGAMO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Bruno Conca	Presidente rel.
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott. Angela Randazzo	Giudice

nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **7639/2023** promosso da:

ANKORIG SRL

RICORRENTE

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Vista l'istanza avanzata dal ricorrente, *in limine* al reclamo avverso ordinanza reiettiva di conferma di misure protettive ex artt. 18-19 CCII, intesa all'autorizzazione di modalità speciali per la notificazione, considerato il numero di destinatari, così prospettate:

**“CON PEC:**

- ai primi 10 creditori per importo indicati nell'elenco sub doc. 27 del ricorso per conferma di misure protettive ,
  - alle parti che hanno proposto azioni giudiziali, indicate nella narrativa del ricorso per conferma di misure protettive
  - ai soggetti destinatari delle misure protettive di cui all'art 18 comma 5 CCI, e precisamente alle parti dei contratti funzionali alla continuità aziendale, agli Istituti di Credito, agli Enti con i quali sono in corso rateazioni,
- per tutti gli altri creditori, e comunque per*
- l'elenco contenuto sub doc. 26-27, si chiede che il Tribunale autorizzi la **pubblicazione dell'elenco dei creditori e del decreto di fissazione di udienza sul sito della società ricorrente [https:// Ankorig.it](https://Ankorig.it) mediante la dicitura sul sito “pubblicazione elenco creditori destinatari di misure protettive nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi promossa ad Ankorig srl e decreto di fissazione udienza” o con altre forme di pubblicità che il tribunale intenda adottare***
- ai soggetti nei cui confronti sono richieste misure cautelari
  - all'Esperto Dottor Ivan Rinaldi, al Pm presso la Procura di Bergamo, al Pm presso la Corte di Appello di Firenze [o, verosimilmente, di Brescia, n.d.s.] e a curatore nominato Dottor Sergio Almicì”;



ritenuta l'istanza accoglibile, in quanto assentibile ex lege ai sensi dell'art. 19, co. 3° CCII, a mente del quale: "...è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento", nonché congrua in relazione alle esigenze motivatamente prospettate dall'istante;

considerata altresì l'opportunità, ad integrazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di discussione, di impartire le prescrizioni di carattere ordinatorio, finalizzate ad agevole verifica dell'integrità del contraddittorio, come indicate nel seguente dispositivo;

**P.Q.M.**

autorizza le modalità di notificazione del ricorso e del decreto di cui all'istanza, fermo il termine già assegnato;

dispone, per l'effetto, che entro il 30.12.2023 la ricorrente depositi memoria meramente ricognitiva delle notificazioni effettuate, dando espressamente conto di quelle eventualmente non andate a buon fine;

invita altresì la ricorrente a depositare il provvedimento reso dalla Corte d'Appello in esito alla sospensiva richiesta dall'istante, ove depositato nelle more dell'udienza cartolare del 15.1.2024.

Si comunichi.

Bergamo, 14/12/2023

**Il Presidente**  
dott. Bruno Conca

